



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (24) - aggiornamento

Gestore di rete ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 OIBT

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda:

Un gestore di rete che non gestisce una rete di distribuzione pubblica per la fornitura di elettricità a consumatori finali (per es. un ospedale, un'industria o un aeroporto) ma che impiega proprio personale di controllo deve ugualmente soddisfare le condizioni di cui all'articolo 26 capoverso 3 OIBT per il controllo degli impianti?

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 OIBT, i gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. Sempre secondo questo articolo, il consumatore finale è l'utente di elettricità a bassa tensione, dunque l'impianto a bassa tensione stesso. Ai sensi di questa disposizione rientrano tra i gestori di rete, oltre alle tradizionali imprese di approvvigionamento energetico in senso stretto, anche quelle imprese che secondo il diritto previgente (OIBT 1989) erano definite imprese «sottoposte all'obbligo dell'autocontrollo». Determinante è solo il fatto che l'impresa interessata fornisca mediante propri impianti e installazioni, al punto di distinzione di cui all'articolo 2 capoverso 2 OIBT, corrente elettrica a impianti elettrici a bassa tensione. In casi estremi la «rete di distribuzione» di un tale gestore di rete può essere formata da un'unica uscita dalla stazione di trasformazione e da un solo ruttore a bassa tensione.

Ai sensi della OIBT sono quindi da considerarsi gestori di rete tutte le imprese che gestiscono proprie stazioni di trasformazione ai sensi dell'articolo 20 LIE. È considerato «gestore», ossia gestore dell'impianto, colui che dispone dell'effettivo potere decisionale sulla stazione di trasformazione: può trattarsi di più persone / aziende allo stesso tempo.